REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29/06/2013, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/10/2015

SOMMARIO

TITOLOI
NORME GENERALIpag. 2
TITOLO II
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZIpag. 4
TITOLO III
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EUROpag.10
TITOLO IV
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIApag.12
TITOLO V
NORME COMUNIpag.18
TITOLO VI
NORME FINALI pag.22

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1- Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice") e dell'articolo 330 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione del Codice), la procedura per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte della Stazione Appaltante. In particolare, ai sensi della predetta normativa vengono individuati i beni, i servizi ed i lavori acquisibili in economia.
- 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, nei termini meglio precisati al Titolo III, l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, nonché all'articolo 267 del Regolamento di esecuzione del Codice quali, ad esempio, la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, le attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa.

Articolo 2– Limiti di applicazione – Divieto di frazionamento

- 1. L'esecuzione di lavori, forniture, somministrazioni o provviste e servizi in economia da parte del Comune di Viano viene regolata con le norme contenute nel presente Regolamento ed in conformità alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. Le procedure in economia per l'esecuzione dei lavori sono consentite per importi non superiori a euro 200.000,00 con esclusione dell'IVA, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 125, commi 5 e 6, del Codice.
- 3. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite per importi non superiori a euro 200.000,00 ¹ con esclusione dell'IVA; tale soglia è automaticamente adeguata ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 125 e 248 del Codice.
- 4. Detti limiti non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
- 5. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento.
- 6.Restano fermi i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nei casi stabiliti dalla normativa, in relazione agli importi degli acquisti.

Articolo 3- Responsabile della procedura di affidamento in economia

- 1. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal responsabile di servizio competente per materia.
- 2. Per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
- 3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il responsabile competente per materia.

Articolo 4- Sistemi di acquisizione

¹ Soglia valida dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

- 1. L'acquisizione in economia di lavori e servizi può essere effettuata:
- a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario e cioè mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dalla Stazione Appaltante, o acquisibili tramite banche dati pubbliche .

Articolo 5-Verifiche preliminari

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento relativo alla spesa in economia il Responsabile del servizio deve adempiere agli obblighi Consip di cui al'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n.488, verificando la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale. I contratti stipulati in violazione di questa norma sono nulli. Qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza si procederà allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 2. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario dovrà essere verificata anche la possibilità di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e attivare il relativo approvvigionamento nel caso in cui se ne accerti la convenienza.

Articolo 6- Operatori economici e relativi elenchi

- 1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice dei contratti pubblici per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 2. La Stazione appaltante può istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici, elenchi degli operatori economici per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Per quanto riguarda l'istituzione dei suddetti elenchi per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, i requisiti e le modalità di istituzione ed aggiornamento degli stessi sono dettagliatamente stabili dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO II PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 7- Individuazione dei beni acquisibili in economia

- 1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche in particolare il D.L 6/7/2012 n. 95, convertito con modifiche con la legge 7/8/2012 n. 135, le forniture che possono essere eseguite in economia da parte del Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
- a) cancelleria, stampati, modulistica;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici, materiale documentario su differenti supporti sia in formato cartaceo che digitale;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;
- d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- i) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- 1) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica);
- r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili (compreso il restauro);
- s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
- u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- w) attrezzature didattiche per le strutture scolastiche;
- x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dalla Stazione Appaltante ;

- aa) bandiere, fiori, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; bb) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949:
- cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ff) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- gg) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- hh) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- ii) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione Appaltante.
- 11) materiali per elezioni (lenzuola, transenne ecc)
- mm) acquisto sale e altro per servizio sgombero neve.
- 2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 8- Individuazione dei servizi acquisibili in economia

- 1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche in particolare il D.L 6/7/2012 n. 95, convertito con modifiche con la legge 7/8/2012 n. 135, i servizi che possono essere affidati in economia da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli;
- c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, spedizione, imballaggio, facchinaggio e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e

l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza e le prestazioni di servizi fiscali e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A del Codice, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A del Codice, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;
- r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale:
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B del Codice, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;
- x) manutenzione e riparazione impianti semaforici;
- y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;
- z) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;
- aa) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dalla Stazione appaltante;
- bb) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dalla Stazione appaltante;

- cc) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- dd) servizi legali, di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, compresa l'assistenza e la rappresentanza della Stazione appaltante avanti l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado;
- ee) servizi notarili
- ff) servizio di assunzione personale tramite Agenzie Interinali
- gg) corsi di formazione al personale
- hh)servizi postali
- ii) rilegatura libri, registri e atti vari
- 11) servizi connessi allo sgombero neve compreso eventuale noleggio apparati GP
- mm) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione appaltante, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici.
- 2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7 o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9– Acquisizione in economia in casi particolari

- 1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale o per evitare danni patrimoniali.

Articolo 10- Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

- 1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 36 e seguenti del presente regolamento. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, la scelta dei soggetti affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. In tal caso, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
- 3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del responsabile di servizio competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura

privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 41. Si applica il precedente articolo 4, comma 3.

Gli affidamenti di acquisto beni e servizi con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post - informazione mediante pubblicazione sui siti informatici della Stazione appaltante.

Articolo 11- Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000,00 euro

- 1. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti, ovvero per importi compresi tra 20.001,00 euro e 40.000,00 euro, per le quali non si ricorra al M E P.A., si procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all'albo fornitori o comunque in possesso dei requisiti richiesti.
- 2. In riferimento al comma 1. si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di :
 - nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
 - indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.
- 2 bis. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti, ovvero fino all'importo di 20.000,00 euro, per le quali non si ricorra al M E P.A., si può prescindere, con provvedimento motivato e attestando la congruità del prezzo offerto, dalla richiesta di pluralità di preventivi.
- 3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, ai sensi del successivo articolo 41. Si applicano i precedenti articoli 2, comma 3 e 4, comma 3.

Gli affidamenti di acquisto beni e servizi con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sui siti informatici della Stazione appaltante.

Articolo 12. – Modalità di esecuzione delle spese di importo sino a 1000,00 euro (Buoni d'ordine)

- 1. L'acquisizione di beni o servizi la cui singola spesa non supera euro 1000,00 (IVA esclusa) può essere disposta in via diretta senza la procedura di cui all'articolo 11, attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal responsabile del Servizio. Detti buoni devono indicare:
- a) data e numero progressivo;
- b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
- c) ditta fornitrice;
- d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione;
- e) altre notizie o condizioni particolari.
- 2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura, sostituendosi in tal modo ed ad ogni effetto il provvedimento formale di ordinazione/affidamento.
- 3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario ciascun responsabile provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa annuale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, attraverso "buoni d'ordine". Detta prenotazione si trasforma progressivamente in impegno di spesa con l'emissione dei buoni d'ordine.
- 4. Nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire i medesimi beni o servizi dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente superiore ad euro 1000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 42, tramite la procedura di cui al precedente articolo 11. Del pari, nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire i medesimi beni o servizi dalla

stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente pari o superiore ad €uro 40.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 42 tramite la procedura di cui al precedente articolo 10.

Articolo 13. – Verifica della prestazione

- 1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia pari o superiori ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o delle prestazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento e controfirmata dal responsabile del servizio.
- 2.Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia, di importo inferiore ad € 40.000,00, in luogo dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o delle prestazioni, può essere apposto un visto sulla fattura emessa dall'operatore economico, da parte del responsabile del procedimento, controfirmata dal responsabile competente, a valere quale attestazione di verifica dei presupposti della regolare esecuzione per il successivo pagamento.

Articolo 14. – Termini e modalità di disposizione del pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, fatta salva l'attestazione della regolare esecuzione e fatti salvi i termini superiori stabiliti contrattualmente, nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Qualora già in possesso di DURC regolare in corso di validità, si procederà ai pagamenti entro i termini fissati contrattualmente.

TITOLO III PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

Articolo 15. – Definizione di servizi tecnici

- 1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, d'importo inferiore a 100.000.00 euro (IVA esclusa), sono denominati servizi tecnici.
- 2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d'importo inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 16. – Procedura di affidamento

- 1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa) sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, secondo le norme di cui all'articolo 267 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Se l'importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo articolo, è inferiore a 40.000,00 €uro il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto; in tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico. L'acquisizione del servizio è disposta con determinazione del Responsabile del Settore competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, ai sensi del successivo articolo 40.
- 3. E' consentito, inoltre, l'affidamento diretto:
- a) nei casi previsti all'articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici;
- b) per prestazioni relative a progettazione o supporto alla progettazione di singoli lotti facenti parte di un progetto generale da affidare al soggetto che ha eseguito quest'ultimo, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000,00 euro e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario
- c) per prestazioni relative a direzione lavori o direzione operativa da affidare al soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000,00 euro e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario.

4. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, l'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori di cui all'articolo 6 del presente regolamento. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso direttamente dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e, per quanto ivi non previsto, dagli artt. 36 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 17. – Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

- 1. La determinazione del corrispettivo da porre a base della procedura negoziata o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento secondo i criteri di cui ai seguenti commi.
- 2. Fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si applica il Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001. Per gli onorari non regolamentati dal D.M. 4/4/2001 vengono adottati i seguenti criteri:
- per la contabilità dei lavori, si applica la tariffa prevista dalla legge 143/49 testo attuale:
- per il collaudo tecnico amministrativo, si applica la tariffa prevista dalla legge 143/49 testo attuale;
- per il collaudo statico e/o degli impianti, si applica la tariffa indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- per le altre prestazioni accessorie, si prendono come riferimento, ove esistenti, le tariffe indicate dagli Ordini Professionali o dagli Ordini della Provincia di Modena o della Regione Emilia Romagna, qualora non articolati a livello provinciale; nel caso non siano disciplinate dagli organi prima citati, si determina a vacazione sulla base del corrispettivo orario previsto dalle tariffe di riferimento vigenti per i diversi soggetti professionali, applicabili nell'ambito dei contratti pubblici.
- 3. L'importo stimato è determinato al lordo di ogni eventuale riduzione.
- 4. All'importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un unico ribasso, relativo agli onorari professionali e alle spese.

Articolo 18. – Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare

- 1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del responsabile del servizio competente, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 19. – Termini e modalità di pagamento

1. I compensi sono pagati, previa la verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici,

entro trenta giorni dalla data di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, fatta salva l'attestazione della regolare esecuzione e fatti salvi i termini superiori stabiliti contrattualmente, nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Qualora già in possesso di DURC regolare in corso di validità, si procederà ai pagamenti entro i termini fissati contrattualmente.

TITOLO IV PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 20. – Tipologie dei lavori eseguibili in economia

- 1. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento;
- i) interventi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.
- 2. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 50.000 euro;
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 200.000 euro.
- 3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di euro 50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di euro 200.000,00.
- 4. L'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici, è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Articolo 21. – Modalità di esecuzione dei lavori di importo non superiore a 1.000,00 euro (Buoni d'ordine)

- 1. L'esecuzione in economia di lavori la cui spesa non supera euro 1.000,00 (IVA esclusa) può essere disposta in via diretta senza la procedura di cui al successivo Capo III, attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono indicare:
- a) data e numero progressivo;
- b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
- c) ditta fornitrice/esecutrice;
- d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione;
- e) altre notizie o condizioni particolari.
- 2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura, sostituendosi in tal modo ed ad ogni effetto il provvedimento formale di ordinazione/affidamento.
- 3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il responsabile del Servizio Lavori Pubblici provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa annuale per l'esecuzione in economia di lavori attraverso "buoni d'ordine". Detta prenotazione si trasforma progressivamente in impegno di spesa con l'emissione dei buoni d'ordine.
- 4. Nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire il medesimo tipo di lavori dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente superiore ad euro 1.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 42 tramite la procedura di cui al successivo articolo 25, comma 2. Del pari, nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire il medesimo tipo di lavori dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente pari o superiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 42 tramite la procedura di cui al successivo articolo 25, comma 1.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 22. – Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

- 1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il proprio personale o con personale straordinario assunto per l'occorrenza.
- 2. Il Responsabile del servizio Lavori Pubblici adotta la determinazione di impegno per l'acquisto o il noleggio del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'opera, nell'ambito delle risorse assegnate dal P.E.G. e con le modalità di cui al presente regolamento.
- 3. Qualora la complessità dei lavori da eseguire lo richieda, deve essere approntata la seguente documentazione tecnica:
- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- b) un preventivo di spesa indicante gli eventuali materiali da acquistare;
- c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 23. – Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

- 1. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale messo a disposizione ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione o eventualmente noleggiati.
- 2. Il medesimo responsabile dispone l'acquisto del materiale necessario all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, appositi preventivi a ditte specializzate del settore. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata urgenza o quando non abbia avuto riscontro una precedente richiesta di preventivi di spesa.
- 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro, o non superiore a 200.000 euro nei casi di cui al precedente articolo 20, 2° comma.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 24. – Procedura per l'esecuzione a cottimo

- 1. Qualora non sia possibile ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.
- 2. Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario deve essere approntata:
- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- i tempi di realizzazione e di pagamento;
- b) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
- c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 25. – Affidamento dei lavori

- 1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:
- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici per la procedura ristretta semplificata. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 36 e seguenti del presente regolamento.
- L'affidamento del lavoro è disposta con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata od atto pubblico, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 41.
- 2. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all'albo fornitori o comunque in possesso dei requisiti richiesti. Si può prescindere dai preventivi nei soli casi di:
- specialità o particolarità del lavoro in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti;
- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento adottera' la determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo responsabile competerà, altresì, la conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 41.

- 3. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.
- 4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sui siti informatici della Stazione appaltante.

Articolo 26. – Consegna dei lavori

- 1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.
- 2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento.

Articolo 27. – Inadempimento

- 1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Stazione appaltante.
- 2. La Stazione appaltante ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 28. – Contabilizzazione dei lavori in economia

- 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
- 2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 40.000,00 euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 29. – Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione

- 1. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, il direttore dei lavori dovrà predisporre il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. Detti documenti sono sottoscritti dal direttore del lavori e dal responsabile del procedimento.
- 2. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, si prescinde dalla predisposizione della documentazione di cui al precedente comma sostituendola con il visto di regolare esecuzione dei lavori e delle relative forniture apposto sulla fattura dal responsabile del procedimento.

Articolo 30. – Liquidazione e pagamento

- 1. Le fatture relative a lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, vistate per regolare esecuzione a norma del precedente articolo, vengono liquidate con apposite determinazioni di liquidazione, anche cumulativamente ad altre spese.
- 2. Le fatture relative a lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro vengono liquidate con la determinazione che approva il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione.
- 3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, fatta salva l'attestazione della regolare esecuzione e fatti salvi i termini superiori stabiliti contrattualmente, nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Qualora già in possesso di DURC regolare in corso di validità, si procederà ai pagamenti entro i termini fissati contrattualmente.

Articolo 31. - Lavori non previsti

- 1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
- 2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dal cottimista, troverà applicazione l'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 32. - Perizie suppletive

- 1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:
- a) alla variante proposta;
- b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
- 2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici provvederà con propria determinazione all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
- 3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite dei 200.000 euro.

CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 33. – Lavori d'urgenza

- 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
- 3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 34. – Lavori di somma urgenza

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del Settore Lavori Pubblici può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
- 3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.
- 4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 191 è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine.
- 5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il responsabile di cui al precedente articolo 3 procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

Articolo 35. – Interventi contingibili ed urgenti

- 1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, o 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 12, 33 e 34, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
- 2. Il responsabile di cui all'articolo 3 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1

TITOLO V NORME COMUNI

Articolo 36. – Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. Per spese di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.
- 2. Nella medesima determinazione il competente responsabile, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 3.
- 3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.
- 4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite e nelle relative Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (codice identificativo gara CIG, e, ove previsto codice unico di progetto CUP).

Articolo 37. – Procedura di scelta del contraente

- 1. La procedura di scelta del contraente avviene attraverso una procedura negoziale informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. L'invito alla procedura negoziale è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, e in ogni caso:
- l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario, e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;
- l'eventuale prezzo posto a base di gara, che non potrà essere superiore a quello eventualmente conseguito dalle convenzioni Consip s.p.a. in materia nonché dalle centrali di committenza;
- l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;

- i termini di pagamento, non eccedenti trenta giorni, fatta salva la possibilità di stabilire tempi superiori nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.
- 3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno otto giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 4. Se ritenuto opportuno e, in ogni caso, per gli affidamenti pari o superiori a 40.000,00 euro, le offerte devono essere presentate in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e l'oggetto della selezione.
- 5. Le offerte devono contenere l'indicazione del prezzo offerto in modo chiaro e leggibile; se del caso, ad esse deve essere allegata una dichiarazione con la quale la ditta offerente attesti di aver preso visione dello stato dei luoghi dove dovrà essere eseguita la prestazione, nonché delle condizioni disciplinanti la sua esecuzione e di accettarle in ogni loro parte.
- 6. Scaduto il termine fissato per la presentazione, le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di due impiegati dell'Amministrazione comunale. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il servizio, lavoro o fornitura al miglior offerente, individuato in base ai criteri di scelta stabiliti nella lettera di invito. Per importi superiori ad euro 40.000 la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal responsabile del settore che la presiede, e da due componenti esperti scelti preferibilmente fra i dipendenti della stazione appaltante, con competenze specifiche.
- 7. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due dipendenti di cui sopra.

Articolo 38. – Offerta economicamente più vantaggiosa

- 1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le norme di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei ai sensi della norma stessa. I valori di prezzo e qualità, di cui alle eventuali convenzioni Consip in vigore, relative alla tipologia di fornitura da acquisire, costituiscono, rispettivamente, il parametro massimo del prezzo e quello minimo della qualità della fornitura da acquisire in economia. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la capacità tecnica-professionale o economico-finanziaria, la competenza, le referenze, i servizi o lavori analoghi già realizzati.
- 2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste della Stazione appaltante (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
- 3. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal responsabile della struttura competente per materia, che la presiede, e da due componenti esperti, scelti preferibilmente fra i dipendenti della stazione appaltante, con competenze specifiche.

4. In assenza di personale interno con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici o fra altri esperti in materia esterni rispetto alla Pubblica Amministrazione. La commissione giudicatrice è nominata dal responsabile del settore di cui al precedente comma dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Può essere richiesto di prestare servizio di segretario verbalizzante, che stila il verbale delle operazioni, ad un impiegato del Settore interessato o di altro Settore, previa autorizzazione del relativo responsabile. Il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo del Codice dei contratti pubblici. Per i componenti interni ed il segretario verbalizzante, la partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza, salvo diverse disposizioni recate dalla contrattazione decentrata.

Articolo 39. -- Verifica anomalia delle offerte

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 40. – Affidamento

- 1. Il competente responsabile, previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di selezione ed all'affidamento.
- 2. Nel caso di affidamento di fornitura in economia ad un operatore economico nonostante la presenza di convenzioni Consip nel settore merceologico interessato, copia della determinazione di affidamento, recante la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, va trasmessa al servizio finanziario.
- 3. L'affidamento diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per valori pari o superiori ad euro 40.000,00 IVA esclusa, è soggetto ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul profilo Web del Comune. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Osservatorio Regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità suddetta in base al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 41. – Stipulazione del contratto

- 1. I contratti per le forniture ed i servizi i economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata. Per importi inferiori al limite di cui all'art.125, co.11 del Codice dei contratti, si può procedere mediante corrispondenza commerciale.
- L'ordinazione dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore a euro 1000,00 avviene mediante emissione di ordini di somministrazione.
- 2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
- 3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

Per i contratti pari o superiori a 40.000 euro e nei casi di espressa previsione anche per gli importi inferiori trova applicazione la disciplina dell'art.113 del Codice dei contratti.

Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo sono a carico della ditta contraente, restando a carico del comune la sola IVA.

In caso di urgenza e' possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto alla consegna anticipata dei lavori, servizi e forniture. Resta comunque salva la disciplina dell'art.11 comma 9 e 10, 10 bis e 10 ter del codice dei contratti 163/2006 con divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e con la sospensione di stipula in caso di ricorso.

Articolo 42. – Contratti aperti

- 1. Si intendono come contratti aperti gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.
- 2. Nel caso di contratti aperti, stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti, per ciascuna tipologia dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari ulteriori interventi comunque riconducibili per tipologia al medesimo contratto, il responsabile di cui all'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) la differenza fra il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento per la tipologia di affidamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale

Articolo 43. – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 44. – Rinvio dinamico

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo. Si intendono automaticamente adeguate le soglie previste dal presente regolamento, in ragione delle modifiche intervenute secondo il meccanismo previsto dall'articolo 248 del decreto legislativo n. 163/2006.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia di cui all'articolo 1.

Articolo 45. – Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme dei precedenti regolamenti comunali disciplinanti la stessa materia
- 3. Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 4. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico, e viene periodicamente tenuta aggiornata con le modificazioni automatiche di cui al precedente articolo 44.

Riferimenti normativi:

Articoli 97, 117, comma sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione

Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articoli 91 comma 2 e 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articoli 173 e ss., 267, 329 e ss., D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

Articolo 12, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modifiche nella legge 7/8/2012 n. 135